ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
N. 18 del 22.04.11
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Testo approvato il 22.04.11 **Consiglio Comunale** n. 18

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I **NORME GENERALI**
1	Oggetto del regolamento
2	Scopi del regolamento
3	Ambito di applicazione
4	Incaricati della vigilanza
5	Agenti giurati di società private
6	Operazioni di Polizia Giudiziaria
	CAPO II **DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**
7	Degli esercizi di vendita al pubblico
8	Obbligo di vendita
9	Pesatura della merce
10	Pubblicità dei prezzi
	CAPO III **DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO**
11	Disposizioni di carattere generale
12	Portici - cortili - scale - Aree verdi
13	Divieto di accumulare immondizie
14	Espurgo dei pozzi neri
15	Altri divieti
16	Materiali di risulta - Beni durevoli
17	Conservazione degli edifici
18	Delle canne fumarie
19	Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti
20	Ornamenti esterni dei fabbricati
21	Verde pubblico semplice o attrezzato
22	Vasche e fontane
23	Guasti a edifici e ad impianti di pubblico interesse
24	Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà Privata
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni
27	Distribuzione di manifesti
28	Altri divieti
	CAPO IV **DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO**
29	Sgombero delle immondizie
30	Sgombero della neve
31	Rimozione del ghiaccio
32	Dell'innaffiamento

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO V **TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE**
33	Fonti normative
34	Trasporto di strumenti da taglio
35	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
36	Manutenzione fossati per il deflusso delle acque
	CAPO VI **DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE**
37	Divieti di passaggio
38	Transito delle carovane di nomadi
39	Sosta dei nomadi e roulottes
40	Circolazione e sosta delle auto-caravan
41	Delle fiere e dei mercati
42	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
	CAPO VII **DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**
43	Divieto di tenere animali
44	Animali pericolosi
45	Della tenuta dei cani
46	Della tenuta dei gatti
	CAPO VIII **DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI**
47	Definizione
48	Autorizzazione
49	Orario per l'esercizio delle attività rumorose o incomode
50	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
51	Locali di pubblico spettacolo
52	Suono delle campane
53	Prevenzione incendi - Materiali esplodenti e infiammabili
	CAPO IX **NORME FINALI E SANZIONI**
54	Norme abrogate
55	Entrata in vigore del presente regolamento
56	Pubblicità del regolamento
57	Usi e consuetudini
58	Sanzioni

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
   1) occupazione del suolo pubblico;
   2) pulizia di centri abitati;
   3) decoro dei centri abitati;
   4) quiete pubblica;
   5) sicurezza nei centri abitati;
   6) attività commerciali;
   7) mestieri ambulanti.

Art. 2
Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli appartenenti alla Polizia Municipale.

Art. 4
Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5
Agenti giurati di società private

1. Gli agenti giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di

Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6

Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati ad un funzionario responsabile della custodia o depositati presso una struttura pubblica che la custodisca garantendone l'integrità.

CAPO II

DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7

Degli esercizi di vendita al pubblico

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
   a) il commercio al dettaglio sulle aree private in sede fissa;
   b) i pubblici esercizi;
   c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
   d) il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
   e) la vendita delle carni fresche e congelate;
   f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore», e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 101, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1997, n. 101, ovvero dalle specifiche normative di riferimento.

Art. 8
Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9

Pesatura della merce

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, trova applicazione il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, recante «Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico» e, comunque, le specifiche normative di riferimento.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356) e , comunque, le specifiche normative di riferimento.

3. Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto debbono essere in grado di visualizzare il «peso netto della merce».

Art. 10

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, in Euro, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

CAPO III

DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.

Art. 12

Portici - Cortili - Scale - Aree verdi

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

2. I cortili, i giardini privati, le aree scoperte tra i caseggiati, i lotti di terreno inedificati all'interno delle aree fabbricabili e le aree verdi in genere devono essere mantenuti liberi da sterpaglie, e l'erba deve essere falciata di frequente, ed in ogni caso quando raggiunge l'altezza di 35 cm.

3. I rami degli alberi, o delle piantumazioni che **sporgono**sui luoghi di pubblico transito ad altezza -nel punto più basso- inferiore a m.3 devono essere tagliati ad un'altezza che ricada all'interno della linea di confine: in mancanza l'Amministrazione provvederà a far eseguire, d'ufficio, il taglio delle parti sconfinanti **a spese del proprietario o utilizzatore,** applicando il massimo della sanzione, di cui al comma successivo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 13

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. I proprietari o gli utilizzatori degli immobili prospicienti i luoghi di pubblico transito devono mantenere i rami degli alberi ivi presenti all'interno della proprietà. E' fatto obbligo agli stessi di mantenere costantemente pulito il suolo pubblico, compreso il marciapiedi, da foglie e infiorescenze che da questi dovessero cadere.

3. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e/o dei Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti e l'utilizzo dell'isola ecologica custodita, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo, o colpa o che l'abbiano favorita. Sotto questo profilo, potrà essere tenuta in particolare considerazione, fino ad un ruolo prioritario, la responsabilità dei proprietari -o dei titolari di diritti reali- di superfici/aree private, prospicienti le aree di pubblico transito (strade, etc) -o con accesso da queste- che non adottino adeguate misure atte ad impedire ai terzi l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sulle predette superfici/aree, soprattutto se previamente e formalmente diffidati dall'Amministrazione e/o dal Responsabile del Servizio.

5. Il Comune dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati , anche

in solido, ed al recupero delle somme anticipate.
6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro,commisurata alla reale gravità dello scarico.

Art. 14

Espurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore **per** le operazioni di ripulitura e trasporto,il materiale di spurgo deve essere smaltito secondo la normativa vigente.
2 Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 15 Altri

divieti

1. È vietato:
a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nelle aree destinate al pubblico transito;
d) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
f) lavare il bucato alle pubbliche fontanelle, introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
h) fare qualsiasi scritta o segno, o affiggere manifesti o altro materiale sui muri delle recinzioni o degli edifici, anche privati, sulle strade e loro installazioni, compresi i pali della pubblica illuminazione, dei segnali stradali, dei semafori, e dei gestori di pubblici servizi o altre installazioni ivi collocate;
i) accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti di ogni genere e quant'altro su tutto il territorio comunale.Salvo quanto prescritto dalle norme vigenti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali
l) far gocciolare l'acqua utilizzata per annaffiare i vasi di fiori posti sui balconi, terrazze e finestre sulla pubblica via o sulle proprietà sottostanti;
m) lanciare borse o i cosiddetti "gavettoni" di acqua nelle pubbliche vie e piazze;
n) lanciare o far esplodere petardi nelle pubbliche vie e piazze, o nei cortili ad esse adiacenti;
o) dare da mangiare ai piccioni torraioli presenti nelle vie e piazze;
p) gli impianti di antifurto ed allarme sonoro sia per i fabbricati che per i veicoli devono essere muniti di dispositivo di disinserimento automatico anche temporizzato con un intervallo ciascuno di 2 minuti per non più di tre fasi. Ciascun periodo/fase di innesto sonoro dell'allarme non può superare la durata massima di 3 minuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 16
Materiali di risulta – Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, o sui marciapiedi, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi preposti allo stoccaggio ed eventuale recupero.

2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico, in assenza della relativa autorizzazione.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta. In questo caso possono essere lasciati esposti di fronte alla propria abitazione solamente il giorno fissato per la raccolta, o, al massimo, il giorno immediatamente precedente.

5. I beni durevoli di cui al comma 4, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria;
f) apparecchiature elettriche e/o elettroniche per illuminazione, svago, riscaldamento, etc.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 17
Conservazione degli edifici

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti o caduta di materiali che possonoarrecare danno o imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea

esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 18

Delle canne fumarie

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi non destinati al riscaldamento se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. È vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni senza adeguata protezione o incamiciatura
3. Qualora lo scarico avvenga senza l'ausilio di condutture (ad esempio per le stufe a gas con scarico diretto a parete), lo stesso può essere realizzato a condizione che ad una distanza non inferiore a mt. 6 non esista un altro fabbricato dove sia prevista la presenza continua di persone (abitazione, negozio, laboratorio artigianale, etc.....).
4. Salva ogni diversa prescrizione, sia da parte degli strumenti Urbanistico-edilizi, che della normativa di riferimento, i camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servano a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime, qualora non disciplinata da norme di riferimento, sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 19

Divieto di imbrattare edifici strade ed impianti

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del seguente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 20

Ornamenti esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere

convenientemente assicurati al muro, e da essi non deve essere disperso nulla.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 21

Verde pubblico semplice o attrezzato

1. Nei viali, nei giardini e, più generalmente, nel verde pubblico è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, facendo salvi , comunque i divieti di cui al successivo art. 45, 6° comma;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) sedersi ai margini o all'interno delle aiuole, utilizzare le strutture esistenti (panchine etc.) per finalità o con modalità diverse da quelle tipiche;

d) guastare,insudiciare o daneggiare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti, ed introdurvi animali.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle sanzioni sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 22

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 23

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di indicazione, alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. Fatti salvi i più gravi effetti penali (art. 433 c.p.), è, inoltre vietato danneggiare le condutture dell'ENEL, del gas e dell'acqua potabile, ostacolarne o impedirne il funzionamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave sa altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 24

Collocazione o esposizione di oggetti in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro degli spazi pubblici, ovvero impianti luminosi che possano creare situazioni a rischio del pubblico transito.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 25

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Responsabile del servizio, nel concedere il permesso, previo parere favorevole della Giunta Comunale, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 26

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il

collocamento di cartelli o insegne sporgenti dal muro, o da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente dovrà essere sempre oggetto di valutazione da parte del responsabile tecnico del Comune.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni o di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con l'estetica del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici sia pubblici che privati, sulle installazioni e segnali stradali, sui pali dei pubblici servizi, o su installazioni private, è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia prevista una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 27
Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

2. La distribuzione dei materiali sopracitati, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 28
Altri divieti

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati, anche privati, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati, nelle scale e nei cortili degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza e/o alla quiete pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO IV
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL 'INNAFFIAMENTO

Art. 29

Sgombero delle immondizie

1. La materia è compiutamente disciplinata dai vigenti «Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti" e "Utilizzo dell'isola ecologica custodita" di cui all'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 30

Sgombero della neve

1. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
2. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
3. E' vietato il lancio di palle di neve nelle strade e piazze pubbliche.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 31

Rimozione del ghiaccio

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, rispettivamente rompendoli e/o facendoli cadere, qualora non transiti nessuno, provvedendo, poi, a rimuoverli.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 32

Dell'innaffiamento

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta

dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO V
TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 33
Fonti normative

1. La materia è compiutamente disciplinata:
-dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
-dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

Art. 34
Trasporto di strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi pubblici con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 35
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele, onde evitare danno alle persone.
3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 36
Manutenzione fossati per il deflusso delle acque

1. Al fine di evitare che le strade pubbliche, o private , siano soggette ad allagamenti , con conseguente impedimento e/o pericolo alla circolazione stradale, alla mobilità ed all'incolumità privata e pubblica, è fatto obbligo, in solido, ai proprietari e/o conduttori o affittuari di fondi agricoli, o lotti di terreno:

a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo stradale, o cedimenti dello stesso;
c) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato durante la lavorazione dei terreni.

2. Il Responsabile del servizio, in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi sopra richiamati, emette, nei confronti degli inadempienti, diffida a provvedere entro un massimo di 10 giorni, con avvertenza che, in mancanza, verrà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 516 Euro e che verrà effettuata l'esecuzione d'ufficio, con addebito a loro carico, delle spese relative, ripartite, ove del caso, in proporzione diretta alla misura del fronte lineare prospiciente il fosso. Resta salva, in ogni caso, la responsabilità degli inadempienti, per eventuali pregiudizi, arrecati al Comune e/o a terzi, a seguito del loro comportamento omissivo -anche nei confronti dei fossi interpoderali- ivi compresa anche l'eventuale responsabilità penale, laddove detto comportamento abbia arrecato pregiudizio all'incolumità pubblica e/o alla sicurezza dei trasporti.

CAPO VI

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 37
Divieti di passaggio

1. Fatte salve le manifestazioni autorizzate, è vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
b) ogni gioco di palle, bocce ecc.;
c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
d)giocare o innalzare palloni, aquiloni, ecc.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 38

Transito di carovane di nomadi, greggi ed armenti

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, a greggi ed armenti di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 39

Sosta dei nomadi e roulottes

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposito atto dell'Autorità Comunale.
2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, all'autorizzazione scritta:
— il luogo in cui la sosta è consentita;
— la durata massima della sosta.
3. È vietato il soggiorno di roulottes sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 40

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 41

Delle fiere e dei mercati

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento

dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale, nonché dalle normative statali e/o regionali di riferimento (attualmente il vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche» conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 42
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali. Per i comizi elettorali si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24.4.1975, n.130, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 43
Divieto di tenere animali

1. Nei centri abitati non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.
2. E' consentito tenere un numero massimo di 10 animali da cortile nei centri abitati a condizione che si tratti di abitazioni con scoperto sufficiente e che siano rispettate le sottoindicate distanze **minime** da altre abitazioni e dalle aree soggette a pubblico transito:

- galli e galline: **10m.;**
- oche, tacchini e faraone: **20m.;**
- conigli: **25m.;**
- ovini, suini, equini, etc.: **50m.**

In caso di presenza di più tipologie di animali, dovrà essere rispettata la distanza **maggiore,** fra quelle di riferimento. E' condizione essenziale, comunque, che venga mantenuta una quotidiana,costante ed accurata pulizia ed igienizzazione, in modo da non far emanare odori sgradevoli.
3. E' comunque vietato detenere animali che con il loro canto o altro verso, possano arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 44

Animali pericolosi

1. Tutti gli animali di indole feroce, compresi i cani, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno: - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni:
   - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e
   - comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni el presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 45

Della tenuta dei cani

Fatto salvo quanto stabilito e imposto con ordinanza del Sindaco di questo Comune, contro il maltrattamento degli animali, viene stabilito che:

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
6. È inoltre vietato:
   a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
   b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
   c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i pedoni in transito;
   d) far vagare su suolo pubblico, o suolo privato aperto al pubblico, cani non muniti di museruola e guinzaglio (solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

e) lordare con gli escrementi di cani o altri animali il suolo pubblico, o suolo privato aperto al pubblico, giardini e/o parchi pubblici o aperti al pubblico. I proprietari o gli accompagnatori che conducono cani o altri animali sulla pubblica via dovranno provvedere a rimuovere gli escrementi appena prodotti dai loro animali, ripulendo perfettamente il suolo pubblico, mediante l'uso di apposita paletta e sacchetti in nylon. Il mancato possesso di strumenti atti a tale operazione sarà considerato, già di per sé, sanzionabile;

f) accompagnare, introdurre o permettere la presenza di cani nelle aree attrezzate per svago e ricreazione, nelle aiuole e nelle aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale;

g) dare cibo ai cani randagi.

7. Tutti i cani delle razze di indole mordace,da difesa,e a rischio di aggressività considerate dalla disciplina in materia oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

8. Non si possono detenere cani in numero superiore a cinque. E' consentita la deroga nel caso di cucciolata, ma solo fino allo svezzamento dei cuccioli. La detenzione di un numero superiore a cinque cani sarà considerata allevamento, ed assoggettata alla specifica disciplina.

9. In nessun caso potranno essere tenuti cani che, per ciascuno, non abbiano a disposizione almeno 20 mq. di terreno, o verde privato.

10. I cani devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo. Nel caso in cui abbaino devono essere ricoverati in luogo insonorizzato, ovvero dotati di museruola, almeno nelle ore destinate al riposo e comunque almeno dalle ore 13.00, alle ore 15.00, e dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

11. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 46

Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali concretizzate in apposite convenzioni, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. E' comunque vietato dare cibo ai gatti randagi.

6. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

CAPO VIII

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 47

Definizione

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 48

Autorizzazione

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa, o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione Comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni e prescrizioni, o non accoglierla motivandola.
3. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro.

Art. 49

Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

Art. 50

Divieto di produrre rumori e suoni molesti

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
   a) produrre rumori di qualsiasi natura, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
   b) tenere cani, uccelli in gabbia o altri animali liberi o in gabbia, che possano procurare disturbo alle persone;

2. è comunque vietata l'emissione di qualsiasi rumore o suono nei seguenti periodi:

- **dal giorno di attivazione dell'ora legale e fino alla data di ripristino dell'ora solare:** dalle ore 12.30 alle ore 14.30, e dalle ore 23.00 alle ore 07.00;
- **dalla data di ripristino dell'ora solare fino al giorno di attivazione dell'ora legale:** dalle ore 12.30 alle ore 15.00, e dalle ore 23.00 alle ore 07.00;

3. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.

Art. 51

Locali di pubblico spettacolo

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vociando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica.
4. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo, o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.
5. Salvo che i fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave da altre norme, i trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 600 Euro

Art. 52

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 06.30.
2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 53

Prevenzione incendi - Materiali esplodenti ed infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.
2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966, e della legge 13

dicembre 1986, n. 903, contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del D.M. 27 settembre 1965, concernente i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, aggiornato e modificato con D.M. 16 febbraio 1982, e D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

CAPO IX

NORME FINALI E SANZIONI

Art. 54
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti, ed in particolare il precedente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 55
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, una volta conseguita l'esecutività, diviene obbligatorio secondo i principi generali di cui agli artt. 124 e 134 del D.Lg.vo n.267/2000 – T.U.E.L..

Art. 56
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 57
Usi e consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 58
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non sia richiamata una sanzione specifica, sono puniti con una sanzione amministrativa da 10 a 500 Euro.
2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la disciplina normativa di riferimento.